



Allegato A

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

Via Duca degli Abruzzi n. 104 - Villa Santa Maria (CH)

Partita IVA/Codice Fiscale 02466720691 Telefax 0872.944201

sito istituzionale: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it

pec: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it e-mail: unionemontanacomunidelsangro@gmail.com

Ufficio Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

Prot. n. 6322

li, 09/12/2025

Trasmissione a mezzo Piattaforma telematica dell'Ente
<https://unionecomunidelsangro.acquistitelematici.it/>

Spett.le
OPERATORE ECONOMICO
Invitata alla procedura telematica



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PROCEDURA TELEMATICA

(art. 50, comma 1 - lettera e) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DENOMINATO: **"MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO ELEVATI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROSELLO CAPOLUOGO"**. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/06/2025. Invito alla procedura negoziata telematica senza bando e disciplinare di gara.

Codice C.U.P.: **G98H24000900001**;

Codice C.I.G. da acquisire su piattaforma telematica

Codice C.P.V. 71250000-5

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

Premesso che il Comune di Rosello ha ricevuto dal Ministero dell'Interno dei contributi per la copertura delle spese di progettazione, di cui all'art. 1, commi da 51 a 58 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo complessivo di €.570.004,4 per l'espletamento dei servizi tecnici attinenti alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della redazione della progettazione esecutiva in merito all'intervento denominato "CONTRIBUTO, ANNUALITÀ 2025, FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO ELEVATI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROSELLO CAPOLUOGO" CUP: G98H24000880001.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 30.11.2024 con la quale il Dott. Alessio Monaco, Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Rosello, è stato nominato R.U.P. dei citati servizi di progettazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 20.12.2024 con la quale si provvedeva all'approvazione del DIP per l'intervento in questione;

Preso atto che in data 23/09/2025 il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Rosello (CH) ha richiesto, mediante nota prot.n.3751 del 20.11.2025, alla C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Unione Montana dei Comuni del Sangro con sede in Via Duca degli Abruzzi, 104 – Villa Santa Maria (CH), la disponibilità a svolgere la gara dei servizi tecnici sopra descritti, in quanto, lo stesso Comune, non è in possesso della relativa qualificazione A.N.A.C.;

Dato atto che in data 01.12.2025 è stato stipulato l'Accordo tra il Sindaco del Comune di Rosello ed il Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro, il cui schema è stato approvato preventivamente tra le parti in Consiglio Comunale e in Consiglio dell'Unione dei Comuni, con il quale, si demandava alla stessa Centrale Unica di Committenza, della citata Unione, l'espletamento di alcune procedure di gara, tra le quali, anche quella afferente ai servizi tecnici in oggetto;

Fatto presente, altresì, che il quadro economico dell'intervento denominato "**MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO ELEVATI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROSELLO CAPOLUOGO**", stimato dal Comune di Rosello, prevede un importo di netti €.213.518,14 per l'espletamento dei servizi tecnici di PFTE e di Progettazione Esecutiva;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Rosello ha dato mandato al Responsabile del Settore quale R.U.P. dei servizi in oggetto, di provvedere all'appalto degli stessi al fine di rispettare i tempi dettati dalla relativa Convenzione di assegnazione del finanziamento;

Considerato che la generazione del Codice C.I.G. è avvenuta in data successiva al 1° Luglio 2023, pertanto, la gara dovrà essere espletata con le regole del Nuovo Codice dei Contratti - D.Lgs. n. 36/2023, pertanto secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 1 - lettera c);

Fatto presente, quindi, che con la suddetta nota il Comune di Rosello ha chiesto di avviare la relativa procedura di appalto dei servizi tecnici in oggetto secondo quanto stabilito nella Determinazione a contrarre del Settore Tecnico del Comune di Rosello n. 87 in data 04/12/2025, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50, comma 1 - lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la Determinazione CUC Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 68 in data 04/12/2025, con la quale sono stati approvati gli atti della gara in oggetto: lettera di invio/disciplinare e tutta la relativa modulistica;

Visto l'elenco dei Professionisti/Società da invitare alla presente procedura di gara, datato 04/12/2025 consegnato manualmente in pari data, da parte del R.U.P. Dott. Alessio Monaco, al sottoscritto Responsabile della C.U.C. – Ing. Danilo D'Orazio e conservato in modalità cartacea presso questi Uffici della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza, il quale, per motivi di segretezza, rimane segretamente custodito agli atti del medesimo Settore;

Per quanto sopra l'operatore economico in indirizzo, individuato dal Comune di Rosello (CH), è invitato a partecipare alla suddetta procedura di gara sulla base delle seguenti condizioni stabilite nella presente lettera d'invito:

1. Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice:

1.1 Stazione Appaltante:

Denominazione: C.U.C. - Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro Indirizzo: Via Duca Degli Abruzzi n.104 - 66040 – Villa Santa Maria (CH)
Tel.: 0872/944201
Fax.: 0872/944201
Sito internet: www.unionemontanadeicomunidelsangro.it
Indirizzo E-Mail: doraziodanilocuc@gmail.com
Indirizzo P.E.C.: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it

1.2 Amministrazione Aggiudicatrice:

Denominazione: Comune di Rosello
Indirizzo: Piazza Municipio n.1
Tel.: 0872 94 8131
Sito internet: <http://www.comunerosello.it/>
Indirizzo E-Mail: info@comune.rosello.ch.it
Indirizzo P.E.C.: rosello.comune@larpec.com

2. Piattaforma Telematica:

2.1 Piattaforma Telematica di Negoziazione:

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, in particolare attraverso il Sistema Informatico accessibile dal link: <https://unionecomunidelsangro.acquistitelestatici.it/> del sito ufficiale dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della suddetta piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare ed a quanto previsto nei "Manuali-Guide" disponibili On-Line all'interno del medesimo portale presente sul sito ufficiale dell'Ente;
- in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina:

<https://unionemontanadeicomunidelsangro.it/> ovvero al relativo link "Amministrazione Trasparente", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di P.E.C. o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della lettera di invito/disciplinare di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate dal portale stesso nell'area di supporto: Digital PA - Assistenza Software.

2.2 Dotazioni tecniche:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei "Manuali-Guide" disponibili On-Line all'interno della piattaforma che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo del medesimo portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione:

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate dal portale stesso nell'area di supporto: <https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=unionecomunidelsangro&lang=it>

3. Procedura di gara:

La presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti e del D.P.C.M. n. 148/2021, in particolare, attraverso il Sistema Informatico accessibile dal seguente link: <https://unionemontanadeicomunidelsangro.it/> del sito ufficiale dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

4. Luogo di esecuzione, descrizione ed importo complessivo dei servizi tecnici, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

4.1 Luogo di esecuzione dei servizi tecnici:

I servizi oggetto di appalto verranno eseguiti nel territorio del Comune di Rosello (CH).

4.2 Descrizione dei servizi tecnici:

Il servizio in oggetto consiste nella redazione del PFTE e del Progetto Esecutivo relativamente all'intervento di seguito descritto.

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE: PFTE e PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

dove:

- per Categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfanumerica del codice alfanumerico ID Opere;
- per ID Opere si intende l'identificazione del codice alfanumerico di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;
- per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa Tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID Opere.

4.3 Categorie d'opera:

Categorie d'Opera	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	3.900.000,00	0,0530978889 %

4.4 Costo complessivo dell'opera (compresi costi della sicurezza): **Euro 3.900.000,00;**

4.5 Percentuale forfettaria spese (corrispettivo): **Euro 23,19%**

4.6 Importo dei servizi tecnici da affidare:

L'ammontare complessivo del corrispettivo dei servizi oggetto di appalto da affidare è pari €. 213.518,14 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, come riportato nell'allegata Simulazione di Calcolo della Parcella.

L'importo suddetto è stato calcolato ai sensi dell'Allegato II.13 del Codice "DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA PROGETTAZIONE" e del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/06/2016).

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo (al netto di spese e oneri accessori)
A	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	71300000-1	€ 101.573,80
B	Progettazione Esecutiva		€ 71.753,97
Spese e oneri accessori			€ 40.190,38
Importo complessivo a base di gara:			€ 213.518,14

4.7 Pagamento delle prestazioni:

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Termine di esecuzione:

Il termine massimo per l'espletamento delle prestazioni è indicato nelle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, ovvero, contenuti in ordini specifici dell'Ente Committente.

I termini per l'esecuzione del PFTE e del Progetto Esecutivo, devono essere eseguite nel termine di n. 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto, per la redazione della Progettazione in BIM.

Il PFTE e il Progetto Esecutivo, saranno articolati nei livelli richiesti, saranno oggetto di verifica e di approvazione secondo le norme vigenti. Si precisa che ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva l'avvio del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto.

6. Revisione Prezzi:

La procedura di revisione dei prezzi è regolata secondo i principi e le modalità indicate all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Le progettazioni saranno redatte nel rispetto dei prezzari vigenti.

7. Documentazione:

La documentazione di gara comprende:

- *Lettera di invito/disciplinare di gara;*
- *Patto di Integrità;*
- *Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4, Modello 5, Modello 6 e D.G.U.E.;*
- *Simulazione di Calcolo della Parcella, Schema di Convenzione, Capitolato Descrittivo Prestazionale;*
- *D.I.P. - Documento di Indirizzo alla Progettazione.*

8. Chiarimenti:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al sottoscritto Responsabile della C.U.C. mediante piattaforma telematica all'indirizzo della Stazione Appaltante (C.U.C.) precedentemente indicato almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quelle indicate.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 1 (uno) giorno dalla data di formulazione della richiesta. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'interno della piattaforma telematica ed all'interno della presente procedura, disponibile all'indirizzo: <https://unioneconomidelsangro.acquistitelestatici.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

9. Comunicazioni:

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella relativa sezione del link: <https://unioneconomidel sangro.acquistilematici.it/>

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative alla:

- a) aggiudicazione;
- b) esclusione;
- c) decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) data di avvenuta stipulazione del Contratto con l'aggiudicatario.

Avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del Decreto Legislativo n. 82/2005 ovvero, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Tutte le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono presso la piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del Decreto Legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. Finanziamento:

L'appalto dei servizi tecnici in oggetto è finanziato tramite i fondi stanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 giugno 2025.

11. Soggetti ammessi alla gara, condizioni di partecipazione ed ulteriori informazioni:

11.1 Soggetti ammessi alla gara:

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263:

- a) i liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) le Società di professionisti;
- c) le Società di ingegneria;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d), anche se non ancora formalmente costituiti, i Consorzi ordinari e i GEIE;
- f) i Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di n.3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- g) i Consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81/2017;
- h) le aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di Imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, del Codice, in tema di R.T.P. e Consorzi e artt. 38 e 39 all'Allegato II.12 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. Determinazione A.N.A.C. del 21 ottobre 2010, n. 7).

In caso di partecipazione alla gara di **R.T.P. già costituiti** dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per scrittura privata

autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo.

In caso di partecipazione alla gara di **R.T.P. non ancora costituito**, i modelli di partecipazione dovranno essere sottoscritti da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovranno contenere l'impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Non sono ammesse modificazioni alla composizione del raggruppamento temporaneo indicata in sede di offerta, salve le deroghe previste dal citato art. 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre Imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.:

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I medesimi divieti sussistono per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una Società di professionisti o una Società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263.

I Consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere g) del Codice e i Consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere f) del Codice, e i Consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81/2017, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I Consorzi stabili di cui all'art. 66 del Codice e i Consorzi stabili professionali di cui all'art. 12 della Legge n. 81/2017 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri consorziati indicati in sede di gara (cfr. art. 67, comma 4 del Codice); in quest'ultimo caso gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di Imprese può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lettere g) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o Consorzio ordinario costituito.

N.B.: Ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, in sede di offerta sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Le aggregazioni di rete (rete di Imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.

Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

- IV. **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.A.C. citata).

Come previsto dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti del giovane professionista obbligatorio non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 e art. 34 all'Allegato II.12 del Codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto della presente lettera di invito/disciplinare di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.

Il concorrente dovrà, quindi, espressamente indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. possono partecipare alla gara solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Saranno **esclusi** i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci e concordanti elementi.

L'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice
Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a) produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- b) produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

11.2 Condizioni di partecipazione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- b) La sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 94 del Codice è causa di esclusione automatica. La sussistenza di una o più circostanze di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddirittorio con l'operatore economico.
- c) Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

N.B.: L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti generali, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

- nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, i professionisti associati in possesso delle suddette qualifiche;
- nel caso di Società di professionisti - SDP (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire - R.T.P., tutti i soci e gli associati professionisti;
- nel caso Società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c) del Codice):
- i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
- il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'Allegato II.12 al Codice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
- l'amministratore di fatto.

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

- professionisti dipendenti;
- professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali:

dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a): gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti.

d. per le Società di professionisti - SDP, Società di ingegneria e Società consortili:

indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di Società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di Società di capitali, di Società cooperative o di Consorzio;
- l'amministratore di fatto.

Non sono ammesse le Società di professionisti e Società di ingegneria che non sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M. 263/2016.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di cui alla presente lettera di invito/disciplinare di gara presente Disciplinare di gara.

11.2 Ulteriori informazioni:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 5, ultimo periodo del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà dell'Ente di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante, d'intesa con l'Ente, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - "Unione Montana dei Comuni del Sangro" motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le Imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi

dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione dell'art. 18, comma 3, del Codice, salvo nei casi espressamente previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, in considerazione dell'estrema urgenza di provvedere alla realizzazione delle prestazioni oggetto di progettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9, del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti di qualificazione prescritti.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'Impresa, stipula il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'Impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nello schema di contratto, nel presente Disciplinare di gara e i suoi allegati, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rosello.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa, economico finanziaria e capacità tecnico-professionali:

12.1 IDONEITÀ PROFESSIONALE (Art. 100, commi 1, lett. a) e 3 del Codice)

a) Per il/i soggetto/i esecutore/i delle prestazioni:

possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 Dicembre 2016

I professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi, corredano le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

b) Requisiti di cui all'Allegato II.12 - Parte V del Codice

Requisiti dei professionisti singoli o associati

Devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica Attinente all'attività prevalente oggetto della lettera di invito/disciplinare di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti delle Società di professionisti

Devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;

- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di Direzione Lavori e che hanno fatturato nei confronti della Società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti delle Società di ingegneria.

Sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla Società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

Sono tenuti a:

- a) ricoprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
 - 1) legale rappresentante;
 - 2) amministratori;
 - 3) soci, soci fondatori, associati;
 - 4) dipendenti;
- 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di Direzione Lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
 - 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
 - 3) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della Stazione Appaltante.

Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate da tali soggetti si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Requisiti dei Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria e dei GEIE.

Per i Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12

devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle Società di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della Società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
 - a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
 - b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a) dell'allegato II.12, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

(Per tutte le tipologie di Società e per i consorzi):

Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del medesimo Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il F.V.O.E. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

12.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concorrente indica il nominativo del professionista e i dati relativi al possesso, in capo al medesimo, dei requisiti suddetti.

12.3 STRUTTURA OPERATIVA MINIMA

Il concorrente dovrà, inoltre, disporre delle seguenti figure professionali, che costituiranno il GRUPPO DI LAVORO minimo:

RUOLO	REQUISITI	QUANTITA'
Progettista Architettonico	Professionista Architetto (o Ingegnere) abilitato alla Progettazione Architettonica iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale.	N. 1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
Progettista Civile - Strutturista	Professionista Ingegnere (o Architetto) abilitato alla progettazione strutturale, iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale.	N. 1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
FARE MOLTA ATTENZIONE: Si precisa che è possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.		

12.4 CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA: (art.100 e Allegato II.12 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.).

Fatturato globale minimo

E' necessario aver maturato, per servizi di progettazione effettuati negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e comprovabili antecedenti la data della lettera di invito/disciplinare di gara, un importo complessivo almeno **pari ad una volta il valore dell'appalto**, ossia pari almeno a **€. 213.518,14**, al netto di I.V.A. e degli Oneri Previdenziali e Fiscali, ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 100, commi 1, lett. b) e 11, del Codice.

Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La comprova del requisito è fornita:

- per le Società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di Società di persone o per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la Società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

12.5 CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI:

Possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale per l'esecuzione di servizi di progettazione, in particolare, di **aver svolto servizi analoghi** a quelli oggetto della presente procedura (P.F.T.E., Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e/o Direzione Lavori) negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data della lettera di invito/disciplinare relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle Classi e Categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare (Categoria S.04) **per un importo totale dei servizi non inferiore allo 0,10 (zerovirgoladieci) volte l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione (€.390.000,00).

N.B. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di

attività.

Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività da un minor numero di anni, ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare, il calcolo deve essere effettuato per gli anni di effettiva attività dell’operatore economico.

Ai sensi dell’art.66, comma 2, del Codice, le Società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- per le Società di professionisti: tramite i requisiti dei soci;
- per le Società di ingegneria: tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Nel caso in cui i servizi dichiarati siano stati realizzati dal soggetto concorrente nell’ambito di R.T.P., o con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota parte realizzata dal soggetto concorrente e solo questa potrà essere valutata ai fini della qualificazione alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE:

Alle aggregazioni di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un Consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’idoneità professionale (Punto 12.1) deve essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o GEIE, in base alla propria tipologia;

Il requisito di cui al Punto 12.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle Società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

I requisiti di cui ai Punto 12.2 e Punto 12.3 devono essere posseduti dai professionisti che, nel gruppo di lavoro indicato in sede di presentazione dell’offerta, sono incaricati dell’esecuzione delle corrispondenti prestazioni oggetto dell’appalto, insieme alla figura professionale incaricata di coordinare le varie professionalità.

Il requisito di cui al Punto 12.4 (fatturato globale) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento di professionisti o dal Consorzio.

Il requisito del personale (struttura operativa minima) di cui al Punto 12.3 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, ferme restando le precisazioni del medesimo Punto.

In caso di raggruppamenti temporanei, non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovabbondante.

I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 66, comma 1, lett. f), del Codice, ai sensi dell’articolo articolo 68, comma 2, del medesimo Codice, nell’offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, con l’impegno di questi di realizzarle. Tale obbligo si ritiene assolto con l’indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice, al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista (ABILITATO all’esercizio della professione da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza) ai sensi dell’art. 39 dell’Allegato II.12 del Codice, del quale dovrà essere indicato il nominativo e l’incarico specifico attribuito.

Il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle Società di professionisti o Società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della Società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, di uno dei soggetti raggruppati;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

In casi di Consorzi stabili:

I Consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito di cui al Punto 12 deve essere posseduto:

- per i Consorzi di Società di professionisti e di Società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016.
- per i Consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito di cui al Punto 12. deve essere posseduto dal Consorzio e dalle Società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al Punto 12. devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro indicato in sede di presentazione dell'offerta sono incaricati dell'esecuzione delle corrispondenti prestazioni oggetto dell'appalto, insieme alla figura professionale incaricata di coordinare le varie professionalità.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono cumulati in capo al Consorzio, ancorché posseduti dai singoli consorziati, ai sensi dell'art. 67, del Codice. I Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I requisiti relativi alle professionalità minime sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dai singoli soggetti consorziati, ai sensi dell'art. 67, comma 2 del Codice.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12 - Parte V:

- Requisiti dei professionisti singoli o associati, art. 34;
- Requisiti delle Società di professionisti, art. 35;
- Requisiti delle Società di ingegneria, art. 36;
- Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, art. 37;
- Requisiti dei Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria e dei GEIE, art. 38;
- Requisiti dei raggruppamenti temporanei;

Tutti i detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

13. Subappalto:

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'art. 119 del Codice.

Si precisa che ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare (In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato);

Si precisa che il subappaltatore deve essere in possesso in possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto solo nelle seguenti ipotesi:

- a) quando il subcontraente è una micro-Impresa o piccola Impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

14. Avvalimento:

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alla presente lettera di invito/disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta (cd. avvalimento premiante).

Il concorrente può anche avvalersi dei requisiti di altri partecipanti al raggruppamento temporaneo (cd.

avvalimento interno), nel qual caso:

- i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'Impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I., sia la partecipazione alla stessa gara in veste di Impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I.;
- l'Impresa, mandataria o mandante, che faccia affidamento sui requisiti di un'altra Impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento - cfr. ANAC Delibera n. 1343 del 20 dicembre 2017).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di Impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale di cui (requisiti di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice) e c) (iscrizione al Registro delle Imprese) della presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione all'Albo) e (abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008), della presente lettera di invito/disciplinare di gara, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;
- b) b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

La Stazione Appaltante verifica se l'Impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati e se sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'art. 104, comma 6, del Codice, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui alla presente lettera di invito/disciplinare di gara, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. La stazione assegna all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra Impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'Impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico.

15. Lotti funzionali:

Si dà atto che le prestazioni in oggetto non sono state suddivise in lotti in quanto costituiscono un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dei servizi.

16. Presa visione e sopralluogo:

La presa visione dei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori in oggetto ed il relativo sopralluogo non sono obbligatori per il concorrente.

17. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC:

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo secondo gli importi descritti nella sottostante tabella secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico del 17/05/2024 emanato al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il F.V.O.E. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il valore del pagamento dell'ANAC ammonta ad **€. 18,00**.

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall'Impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2 del Codice.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema F.V.O.E.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

18. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova:

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico: F.V.O.E. 2.0 - "Fascicolo Virtuale Operatore Economico" presso A.N.A.C. ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel F.V.O.E. i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

19. Varianti:

Non sono ammesse offerte in variante.

20. Termine di validità dell'offerta:

gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte.

21. Cauzioni e garanzie richieste:

Ai sensi dell'art. 53 - comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la garanzia provvisoria non è dovuta.

Prima della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti nel Capitolato, tra cui:

- trasmettere alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- in alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

- Predisporre la garanzia definitiva calcolata sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice.

22. Criterio di aggiudicazione:

L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La valutazione delle offerte avverrà secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

1) Offerta Tecnica	punteggio massimo di 90/100
2) Offerta Economica	punteggio massimo di 10/100

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di valutare la congruità delle offerte qualora l'offerta appaia anormalmente bassa secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti.

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione appaltante con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

22.1 Modalità e criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica ed attribuzione dei punteggi:

In relazione all'offerta qualitativa la valutazione da parte della Commissione giudicatrice avverrà in base ai seguenti criteri, nonché, dei relativi punteggi massimi attribuibili:

1)	OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE
A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA OFFERTA	50
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE OFFERTA	40
PUNTI TOTALI OFFERTA TECNICA		90
2)	OFFERTA ECONOMICA	10
PUNTI TOTALI ECONOMICA		10
PUNTI TOTALI OFFERTA		100

Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Offerta Economica				PUNTI	
1	CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA			MAX PUNTI 90	
CRITERIO		SUB-CRITERIO	TIP. CRITERIO (D/T)	PUNTI SUB CRITERIO	PUNTI TOTALI
A) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA OFFERTA Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di n. 3 (tre) servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la	A.1	Soluzioni progettuali adottate nella realizzazione di interventi affini sotto i profili: - dell'inserimento ambientale, paesaggistico e urbanistico degli interventi proposti rispetto al territorio su cui è realizzata l'opera; - della minimizzazione dei	D	30	50

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini (così come individuati dal presente disciplinare) a quelli oggetto dell'affidamento di cui trattasi.		costi e dei tempi di manutenzione; - della durevolezza nel tempo dell'opera.		
	A.2	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.	D 20	
B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE OFFERTA Illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento di cui trattasi.	B.1	Individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare legate alle caratteristiche dell'opera e dei luoghi in cui è previsto l'intervento, in riferimento quindi all'inserimento armonico dell'opera nel contesto ed alla minimizzazione dei disagi durante la sua realizzazione, alla riduzione dei consumi di risorse naturali, all'utilizzo di metodologie non convenzionali, tecnologie di intervento a basso impatto ambientale, tecniche finalizzate all'incremento degli standard di sicurezza ed al contenimento dei costi di manutenzione.	D 40 40	
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA				90

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale l'assegnazione dei punteggi avverrà attraverso la media dei coefficienti (media da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile), variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, secondo la scala di valori di seguito riportata:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	L'offerta non è rispondente alle specifiche tecniche e alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, pertanto non valutabile
0,2	L'offerta è carente in uno o più aspetti principali e scarsamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale
0,4	L'offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Amministrazione Comunale
0,6	L'offerta è ben rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale
0,8	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla soluzioni ed elementi tecnici ad elevati livelli
1,0	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità

È riconosciuta ai membri della Commissione la possibilità di attribuire valori intermedi. La media aritmetica sarà calcolata fino a due cifre decimali.

Successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni criterio e si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare nella seguente formula dell'aggregativo-compensatore:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i	= punteggio dell'offerta i-esima
n	= numero totale dei requisiti
W_i	= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)_i	= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1
Σn	= sommatoria

Il punteggio dell'Offerta Economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione:

Offerta Economica		PUNTI
2	OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 10

22.2 Modalità di valutazione dell'Offerta Economica ed attribuzione dei punteggi:

L'offerta di ciascun operatore economico viene messa in relazione inversamente proporzionale al ribasso più alto (proporzionalità inversa sul ribasso); al ribasso più alto viene assegnato il massimo del punteggio economico previsto ed a tutti gli altri viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta prodotta. La formula applicata è la seguente:

$$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

P_i	= è il punteggio economico del singolo partecipante
R_{max}	= è il ribasso massimo tra le offerte pervenute
R_i	= è il ribasso del singolo partecipante
P_{max}	= è il punteggio economico massimo
α	= 0,20 applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente per l'Ente ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa.

Non sono ammesse varianti né offerte condizionate.

L'Impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, ma non per l'Amministrazione aggiudicatrice, fino all'espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione di aggiudicazione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario provvisorio, ma non per l'Amministrazione Aggiudicatrice, fino all'espletamento delle verifiche previste dalla normativa vigente, mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Alla valutazione delle offerte provvederà apposito seggio di gara appositamente nominato dalla Stazione Appaltante.

23. Modalità di presentazione della documentazione:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste comprensive del D.G.U.E. ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con la **sottoscrizione digitale in formato "P7M"** (Legale Rappresentante del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia scansionata di un documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia scansionata del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei Legali Rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia scansionata della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di Imprese, ancorché appartenenti alle eventuali Imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

24. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

L'offerta e la documentazione attinenti all'oggetto ed alle condizioni delle prestazioni da eseguire dovranno essere caricati ed inviati esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile al seguente link: <https://unioneconomidelsangro.acquistitelestatici.it/>

del sito ufficiale dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro entro il termine perentorio delle **ore 18:00** del giorno **14/12/2025**.

La piattaforma telematica a seguito dell'invio della documentazione di gara del concorrente rilascerà allo stesso ed a mezzo P.E.C. apposita ricevuta.

Oltre il suddetto termine previsto, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta o documentazione correlata, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documento precedente.

Il concorrente che intende partecipare alla gara in oggetto dovrà necessariamente accreditarsi alla suddetta piattaforma telematica dell'Ente seguendo le relative istruzioni presenti nei: "Manuali-Guide" disponibili On-Line all'interno del medesimo portale.

La mancata presentazione di quanto sopra prescritto all'interno della piattaforma telematica è condizione di esclusione dalla procedura di gara. L'offerta dovrà essere composta da tre buste virtuali presenti sulla predetta piattaforma telematica dell'Ente:

"Busta Documentazione Amministrativa", "Busta Documentazione Offerta Tecnica" e "Busta Documentazione Offerta Economica".

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara e negli atti progettuali.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'interno della busta virtuale **"Busta Documentazione Amministrativa"** della piattaforma telematica devono essere contenuti i seguenti documenti, **firmati digitalmente in formato "P7M"**, dove indicato, da parte del Rappresentante Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta all'interno della medesima busta:

- 1) **Istanza di partecipazione in bollo da €. 16,00 (Euro Sedici/00)** alla gara in oggetto mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando comprensiva delle **dichiarazioni sostitutive** da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia scansionata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, **firmata digitalmente in formato "P7M"**, da redigersi mediante l'utilizzo del **"Modello 1"** con cui, lo stesso concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2 Dicembre 2016 e quelli ci cui all'Allegato II.12 - Parte V del Codice dei Contratti;
 - b) di avere fatturato globale minimo per servizi di progettazione maturato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili e comprovabili antecedenti la data della lettera di invito/disciplinare di gara, per **un importo**

almeno pari ad una volta il valore dell'appalto, ossia pari almeno a €. 213.518,14, al netto di I.V.A. e degli Oneri Previdenziali e Fiscali, ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 100, commi 1, lett. b) e 11, del Codice:

Esercizio Anno 2024	fatturato:	Euro _____
Esercizio Anno 2023	fatturato:	Euro _____
Esercizio Anno 2022	fatturato:	Euro _____

- c) di avere i requisiti di capacità tecnica e professionale per l'esecuzione di servizi di progettazione, in particolare, di **aver svolto servizi analoghi** a quelli oggetto della presente procedura (P.F.T.E., Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e/o Direzione Lavori) negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data della lettera di invito/disciplinare relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle Classi e Categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare (Categoria S.04) per un importo totale dei servizi non inferiore a 0,10 (zerovirgoladieci) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€.390.000,00);
- d) di possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €. 510.000,00 (*la comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità*), i cui estremi sono di seguito riportati:
-
- e) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- f) di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- g) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- i) di non trovarsi, anche in riferimento ad eventuali subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, in una delle seguenti situazioni:
 - aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente Contratto di Appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - trovarsi in condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - aver ricevuto sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - non aver presentato idonea documentazione per certificare il rispetto di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - l) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività di Impresa e dei dati relativi all'iscrizione;
 - m) di indicare la composizione dell'Impresa specificando i nominativi del Legale Rappresentante e degli altri soggetti appartenenti;
 - n) l'inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all'indizione della presente procedura di gara;
 - o) l'inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - p) di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito;
 - q) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;

- r) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- s) di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati del D.I.P.;
- t) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni;
- u) di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- v) che, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti ex Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Stazione Appaltante è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- z) che ha allegato copia della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C. di €. 18,00 (Diciotto/00);
- x) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di esecuzione del Contratto ivi comprese quelle particolari descritte nella lettera di invito/disciplinare di gara;
- y) di essere edotto degli obblighi derivanti dall'approvazione del Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice;
- w) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, ferme restando i divieti e i limiti di legge e di regolamento, non intende avvalersi del subappalto ovvero che intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) devono essere rese mediante l'utilizzo del "**Modello 2**" con allegata copia scansionata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, i quali, anch'essi dovranno essere **firmati digitalmente in formato "P7M"** da parte del Rappresentante Legale o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta all'interno della medesima busta virtuale, ovvero, anche per conto o direttamente, dal titolare o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Impresa individuale; da un socio o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Società in accomandita semplice; dai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la Legale Rappresentante, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal Direttore Tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio;
- in ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito, qualora l'Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente Punto, nel caso di raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui al precedente Punto, nel caso di Consorzi cooperativi, di Consorzi artigiani e di Consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di subappalto il concorrente dovrà compilare nel predetto modello dell'istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive la parte relativa all'intenzione o meno di subappaltare parte delle lavorazioni principali indicando tipologia e percentuale.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare altresì le relative ed ulteriori dichiarazioni da redigersì mediante l'utilizzo del "**Modello 4**" con allegata copia scansionata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i, nonché, la corrispondente documentazione probatoria, tutta **firmata digitalmente in formato "P7M"**:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'Impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia scansionata dell'attestazione di qualificazione posseduta

- dall'Impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione sostitutiva dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo all'Impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del Codice;
 - copia scansionata del Contratto, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal Contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
 - d) D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dall'Impresa ausiliaria nei modi stabiliti successivamente;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), la mancata produzione del contratto di avvalimento, **a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.**

Non è sanabile la mancata specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 104 del Codice.

N.B. L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €. 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il Codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, Codice Fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da €. 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

- 2) **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)** compilato dal concorrente sulla piattaforma dell'Ente, salvato in formato "PDF" e firmato digitalmente in formato "P7M"; tale documento oltre ad essere allegato risulta disponibile anche in formato XML. Si precisa che il D.G.U.E. dovrà essere compilato attraverso la piattaforma telematica inserendo il formato XML nell'apposita sezione, salvarlo in PDF e successivamente alla compilazione, firmarlo digitalmente in formato "P7M"; infine allegare il file firmato nell'apposita sezione del portale;
- 3) **Ricevuta di pagamento del contributo versato in favore dell'A.N.A.C. per un importo di €. 18,00 (Euro Diciotto/00)** per la partecipazione alla gara in oggetto, secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'ANAC. n. 610 del 19/12/2023 e sul sito dell'A.N.A.C. nella sezione "Contributi in sede di gara", da scansionare in formato "PDF";
- 4) **Patto di Integrità** compilato in WORD, esportato in PDF e firmato digitalmente in formato "P7M" dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente;
- 5) **Dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali** mediante l'utilizzo del "**Modello 2**" firmate digitalmente in formato P7M dal Legare Rappresentante e/o dai soggetti indicati nello stesso;
- 6) **Dichiarazione Requisiti Professionali** mediante l'utilizzo del "**Modello 3**" firmate digitalmente in formato P7M dal Legare Rappresentante e/o dai soggetti indicati nello stesso;

- 7) **Dichiarazione di Avvalimento (AUSILIATO/AUSILIARIO)** mediante l'utilizzo del "**Modello 4**" firmate digitalmente in formato P7M dal Legare Rappresentante e/o dai soggetti indicati nello stesso (*eventuale*);
- 8) **Scheda Gruppo di Lavoro - In Caso R.T.P. - "Modello 5"** firmate digitalmente in formato P7M dal Legare Rappresentante e/o dai soggetti indicati nello stesso (*solo in caso di R.T.P.*).

Si fa presente che per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva ed i Consorzi la documentazione da presentare all'interno della "Busta Documentazione Amministrativa", tutta **firmata digitalmente in formato "P7M"** è la seguente:

Nel caso di Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di Imprese artigiane:

- Copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio, con indicazione delle Imprese consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quali/i il Consorzio concorre alla gara; qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- Dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'Albo Professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12.

Nel caso di Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al Consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- D.G.U.E. firmato digitalmente nella relativa parte dai soggetti rappresentanti nei modi sopra specificati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari ovvero GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) Impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- Le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- Dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'Albo Professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12.

Nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia del Contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione che indichi per quali Imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia del Contratto di rete;

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di Imprese costituito o costituendo:

- In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese costituito:

- Copia del Contratto di rete;
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese costituendo:

- Copia del Contratto di rete;
- Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) Impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Documentazione in caso di avvalimento:

L'Impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del D.G.U.E. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il Contratto di avvalimento.

Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché, dichiara che le altre Imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto.

All'interno della busta virtuale "**Busta Documentazione Offerta Tecnica**" deve essere contenuta la seguente documentazione, tutta **firmata digitalmente in formato "P7M"**, in relazione ai criteri e sub-criteri stabiliti nella presente lettera di invito/disciplinare di gara:

- 1) **Relazione Tecnica** redatta in formato A4 con un complessivo di massimo 40 (quaranta) facciate possibilmente con interlinea 1,5 e carattere 12, esclusi copertine, sommari ed allegati (**da produrre in un unico file**), da cui si evincano i contenuti tecnici offerti dal concorrente e rispondenti a tutti i criteri e sub-criteri di valutazione come riportati nella tabella riportata nella presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Inoltre, all'Offerta Tecnica il concorrente allega:

- **(in caso di avvalimento premiale)** Contratto di avvalimento;
- **(se del caso)** Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare; il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione Tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;

- dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL qualora l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello relativo all'appalto in questione.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Si precisa che:

- al Concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, degli accertamenti e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.
- dall'Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente gli elementi di valutazione di natura quantitativa riconducibili all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara;
- tutti gli elaborati relativi all'Offerta Tecnica, a pena di esclusione della gara, devono essere redatti e firmati digitalmente da un professionista competente nella materia attinente al criterio di valutazione per cui si propone l'offerta, abilitato ed iscritto al competente Ordine Professionale dal Rappresentante Legale della Ditta concorrente o da un suo procuratore e preferibilmente non devono sovrapporsi al contenuto degli stessi; nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di Imprese di rete o da un Consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di Imprese o Consorzio.
- nell'ambito dell'Offerta Tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tutti gli elaborati facenti parte dell'Offerta Tecnica devono essere **firmati digitalmente in formato "P7M"** dal Legale Rappresentante del concorrente.

All'interno della "**Busta Documentazione Offerta Economica**" deve essere contenuta la seguente documentazione **firmata digitalmente in formato "P7M"**:

- 1) **Dichiarazione offerta** a firma del Legale Rappresentante, comprensiva della copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore, **firmata digitalmente in formato "P7M"**, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi posto a base di gara da redigere mediante l'utilizzo del relativo **"Modello 12"**.

Si precisa che in caso di discordanza l'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al relativo Punto della presente.

Si chiede possibilmente al partecipante alla presente gara di firmare i suddetti documenti in formato "P7M" nella modalità grafica, e di non firmare in modalità digitale ogni altro documento non richiesto nei precedenti punti sebbene allegato alla piattaforma e ritenuto comunque necessario dal medesimo concorrente (Codice Fiscale, Certificazioni/Attestati vari, ecc.).

25. Soccorso istruttorio:

Troverà applicazione il principio del soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il D.G.U.E., con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del Contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

26. Verifica di anomalia delle offerte:

Qualora si accerti che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., eventualmente avvalendosi anche della Commissione giudicatrice e/o del R.P.A., valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

A tal fine si indica che gli elementi specifici che verranno valutati sono quelli riguardanti il prezzo, anche in relazione alle eventuali migliorie offerte, se presenti.

La congruità delle offerte è valutata anche sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (punteggio tecnico NON riparametrato), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Ove richiesto negli atti di gara, il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il R.U.P., tramite il R.P.A., richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici giorni) dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente eventualmente avvalendosi anche della Commissione giudicatrice e/o del R.P.A., ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere tramite il RPA, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.P.A., su indicazione del R.U.P., ai sensi degli artt.70, comma 4 lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

27. Procedura di aggiudicazione:

27.1 Operazioni di gara:

La prima seduta pubblica da svolgersi sulla piattaforma telematica avrà luogo presso gli Uffici della C.U.C. in Unione Montana dei Comuni del Sangro Villa Santa Maria (CH) il giorno **18/12/2025**, alle ore **12:00** e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Si procederà pertanto secondo l'ordine cronologico di ricezione delle offerte sulla piattaforma telematica:

- a) alla verifica della correttezza formale e della tempestività dell'arrivo dei plachi inviati dai concorrenti;
- b) per ciascuna offerta ricevuta all'apertura del plico virtuale "Busta Documentazione Amministrativa" al fine di scaricarne e verificare l'adeguatezza della documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto;
- c) per ciascuna offerta all'apertura del plico virtuale "Busta Offerta Tecnica" al fine di scaricarne e verificare in seduta pubblica la mera completezza formale dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito;
- d) alla valutazione ed attribuzione dei punteggi, in seduta riservata, da parte della Commissione giudicatrice dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito afferenti al relativo plico "Busta Offerta Tecnica";
- e) all'apertura in seduta pubblica del plico virtuale "Busta Offerta Economica" dei concorrenti ammessi al fine dell'individuazione della miglior offerta.

Le eventuali sedute pubbliche successive avranno luogo nel medesimo luogo e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica E-Procurement ovvero a mezzo di P.E.C. almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

27.2 Verifica della documentazione amministrativa:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Busta Documentazione Amministrativa", procede a:

- a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che i consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 45 del Codice (Consorzi cooperative e artigiani e Consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il Consorzio ed il consorziato;
- c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di Imprese di rete o Consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o Consorzio ordinario di

concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

Si precisa che, in presenza di eventuali omissioni, carenze o incompletezze della documentazione presentata si applicherà la normativa di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici e con i criteri indicati dall'A.N.A.C. con Determinazione n. 1 del 08/01/2015 e s.m.i. per l'ammontare della sanzione pecuniaria precedentemente stabilita nel presente documento.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

28. Definizione delle controversie:

Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di LANCIANO (CH), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. Disposizioni generali e finali:

l'Amministrazione Aggiudicatrice, per esigenze motivate, si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare la presente procedura a suo insindacabile giudizio.

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e\o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dei concorrenti.

Sono pertanto a carico delle Imprese concorrenti, in via esemplificativa, tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente, tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, le imposte di registro, nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni comunque occorrenti per la corretta esecuzione del servizio.

Per quanto non previsto nella presente, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.

30. Tutela dei dati personali:

I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure relative al presente avviso. I dati personali dei soggetti partecipanti alla presente gara di appalto saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure relative al presente affidamento.

Si informa che ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati Personalini (RDP) è la C.U.C. - "Unione Montana dei Comuni del Sangro"; il Responsabile del trattamento dei suddetti dati è l'Ing. Danilo D'Orazio.

Si ricorda che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dei servizi in oggetto è il Dott. Alessio Monaco, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rosello (CH).

Per qualsiasi informazione ovvero chiarimento in merito alla presente procedura di gara si prega di contattare il Responsabile della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) istituita presso l'Unione Montana dei Comuni del Sangro con sede a Villa Santa Maria, ai seguenti recapiti: Tel. 0872/944201, a mezzo E-Mail: doraziodanilocuc@gmail.com ovvero P.E.C.: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it

ovvero consultare il sito istituzionale dell'Ente: www.unionemontanacomunidelsangro.it consultando la sezione "Amministrazione Trasparente".

Distinti saluti.

Villa Santa Maria, lì 09/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**
(f.to Ing. Danilo D'Orazio)